AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA AD ASSUMERE IMPEGNI PER SPESE DIPENDENTI DALLO STATO DI GUERRA

Art. 1

In aggiunta alle autorizzazioni disposte con precedenti provvedimenti il Ministro per l'Africa Italiana e' autorizzato ad assumere impegni per spese di carattere eccezionale connesse allo stato di guerra entro il limite di milioni 1200.

Versione in vigore dal 14 marzo 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione al Ministro per l'Africa Italiana ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra
Estremi	Legge 18 gennaio 1943, n. 45
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-al-ministro-per-l-africa-italiana-ad-assumere-impegni/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it